

L'evoluzione del sistema previdenziale italiano

Nel corso degli ultimi trent'anni il sistema previdenziale italiano è stato interessato da riforme strutturali finalizzate:

- al progressivo controllo della spesa pubblica per pensioni, che stava assumendo dimensioni elevate rispetto al Prodotto Interno Lordo;
- all'istituzione di un sistema di previdenza complementare che si affiancasse a quello pubblico.

Per comprendere la portata di queste riforme, è importante riassumere - sia pure brevemente - le tappe più importanti dell'evoluzione del sistema pensionistico nel nostro Paese.

Durante gli anni '70, come la maggior parte dei Paesi occidentali, l'Italia è stata interessata da un forte rallentamento dell'economia, determinato principalmente dalla crisi petrolifera del periodo 1973-1976 che sconvolse il quadro economico del Paese.

Lo Stato ha dovuto affrontare una maggiore spesa a sostegno di coloro che non riuscivano a trovare un'occupazione e delle imprese, anch'esse in crisi; ciò ha contribuito a generare una situazione difficile per la finanza pubblica, determinata dal forte aumento del debito pubblico.

Nel corso degli anni '80, in gran parte dei Paesi industrializzati è maturata la consapevolezza riguardo alla necessità di provvedere al riequilibrio dei conti pubblici attraverso il ridimensionamento della spesa corrente. In Italia, soltanto alla fine del decennio è stata realizzata una manovra di correzione dei disavanzi di bilancio basata sull'inasprimento della pressione fiscale.

A partire dagli anni '90, sono state avviate riforme strutturali che hanno riguardato anche il settore pensionistico.

Nel nostro Paese, il sistema pensionistico pubblico (INPS, INPDAP, ecc.) è strutturato secondo il criterio della ripartizione. Ciò significa che i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa. Per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve.

E' evidente che in un sistema così organizzato, il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi) deve essere in equilibrio con l'ammontare delle uscite (le pensioni pagate).

In Italia, da un lato, il progressivo aumento della vita media della popolazione ha fatto sì che si debbano pagare le pensioni per un tempo più lungo, dall'altro, il rallentamento della crescita economica ha frenato le entrate contributive.

Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme tutte orientate a riportare sotto controllo la spesa pensionistica.

E' cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato anche alla dinamica dei salari reali (cioè al netto dell'aumento dei prezzi al consumo)

ma soltanto all'andamento dell'inflazione; sono stati ritoccati i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all'età anagrafica sia all'anzianità contributiva; sono state poste le basi per la creazione di un sistema di fondi pensione complementari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più adeguata ai loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversificare i rischi di esposizione del complessivo sistema pensionistico a *shock* di varia natura.

In ordine cronologico, ecco le principali novità introdotte in Italia dalle riforme del sistema pensionistico pubblico e contemporaneamente l'evoluzione della previdenza complementare:

□ **fino a dicembre del 1992:** il lavoratore iscritto all'INPS riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Con una rivalutazione media del 2 per cento per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti, veniva erogata una pensione che corrispondeva a circa l'80 per cento della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di attività lavorativa. Inoltre, la pensione in pagamento veniva rivalutata negli anni successivi tenendo conto di due elementi fondamentali: l'aumento dei prezzi e l'innalzamento dei salari reali. *In questa fase esperienze di previdenza complementare sono presenti solo nelle banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse;*

□ **con la riforma Amato del 1992 (Decreto Legislativo 503 del 1992),** lo scenario cambia: si innalza l'età per la pensione di vecchiaia e si estende gradualmente, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione; le retribuzioni prese a riferimento per determinare l'importo della pensione vengono rivalutate all'1 per cento, che è una percentuale nettamente inferiore a quella applicata prima della riforma; la rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali). La riforma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali, ma di fatto ha anche determinato una riduzione del grado di copertura pensionistica rispetto all'ultimo stipendio percepito. Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con *l'istituzione dei fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti (Decreto Legislativo 124 del 1993);*

□ **con la riforma Dini del 1995 (Legge 335 del 1995)** dal sistema retributivo si è passati a quello contributivo. La differenza tra i due sistemi è sostanziale:

- nel sistema *retributivo* la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore: essa dipende, dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli;

- nel sistema *contributivo*, invece, l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa. Il passaggio dall'uno all'altro sistema di calcolo è avvenuto in modo graduale, distinguendo i lavoratori in base all'anzianità contributiva. Si sono così create tre diverse situazioni: i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva a fine 1995 hanno mantenuto il sistema retributivo; ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, alla stessa data, è stato attribuito il sistema misto,

cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi; ai neoassunti dopo il 1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo.

Quest'ultimo criterio di calcolo comporta una consistente diminuzione del rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio percepito (cosiddetto tasso di sostituzione): per i lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi, la pensione corrisponde a circa il 50-60 per cento dell'ultimo stipendio (per gli autonomi si ha un valore assai inferiore) e si rivaluta unicamente in base al tasso dell'inflazione;

□ **con il Decreto Legislativo 47 del 2000** viene migliorato il trattamento fiscale per coloro che aderiscono a un fondo pensione e sono introdotte nuove opportunità per chi desidera aderire in forma individuale alla previdenza complementare attraverso l'iscrizione a un fondo pensione aperto o a un Piano individuale pensionistico (cosiddetto PIP);

□ **con la riforma Maroni del 2004 (Legge delega 243 del 2004)** vengono introdotti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità: chi sceglie il rinvio può beneficiare di un *super bonus* che consiste nel versamento in busta paga dei contributi previdenziali che sarebbero stati versati all'ente di previdenza (un importo pari a circa un terzo dello stipendio); aumenta l'età anagrafica per le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia; solo per le donne rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età ma con forti tagli all'assegno pensionistico, prevedendo il calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo. Vengono inoltre fissati i criteri di delega per un ampio disegno di riforma della previdenza complementare. Elementi cardine della delega sono: una migliore equiparazione tra le diverse forme pensionistiche complementari, il conferimento del TFR da parte dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare anche con modalità tacite, l'unitarietà e omogeneità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP;

□ **con il Decreto Legislativo 252 del 2005**, viene data attuazione alla predetta Legge delega sostituendo interamente il Decreto Legislativo 124 del 1993;

□ **con la riforma Prodi del 2007 (Legge 247 del 2007)**, si introducono le cosiddette "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell'età e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età); si rende inoltre automatica e triennale la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati ISTAT;

□ **la Legge 102 del 2009** ha infine stabilito che:

- dal 1° gennaio 2010, l'età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino a raggiungere i 65 anni;
- dal 1 gennaio 2015, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e validato dall'EUROSTAT.

I punti salienti della riforma Fornero

Il primo effetto della Riforma delle pensioni Fornero è quello di far entrare definitivamente in vigore a 17 anni dalla sua introduzione con la [riforma Dini](#), il calcolo della [pensione di vecchiaia](#) con il [metodo di calcolo contributivo](#) a [capitalizzazione simulata](#), in forma [pro-rata](#)[°]. Quindi dal 1/1/2012 si ha:

- Introduzione, dal 1/1/2012, del passaggio del metodo di calcolo della quota di [pensione di vecchiaia](#) per i contributi versati da tale data, al modello contributivo a [capitalizzazione simulata](#) per i fondi che usavano ancora il calcolo retributivo :

* chi nel 1996 ([A.G.O.](#)^{°°}) aveva più di 18 anni di contributi versati, calcola la pensione di vecchiaia solo con il [metodo di calcolo retributivo](#) per i contributi versati fino al 2011 e con il [metodo di calcolo contributivo](#) per i contributi versati dal 1/1/2012 (passa cioè al pro-rata dal 1/1/2012). Quindi fino al 31/12/2011 la maggioranza degli italiani hanno la pensione calcolata con il [metodo di calcolo retributivo](#);

* chi nel 1996 ([A.G.O.](#)) aveva meno di 18 anni di contributi versati, calcola la [pensione di vecchiaia](#) con il [metodo pro-rata](#)^{°°°}, dal 1996. Questa categoria inizierà ad andare in pensione dopo il 2020 circa;

* chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 ([A.G.O.](#)), calcola la [pensione di vecchiaia](#) solo con il [metodo di calcolo contributivo](#). Questa categoria inizierà ad andare in pensione dopo il 2035 ma durante la propria vita lavorativa avrà finanziato con il versamento dei [contributi previdenziali](#) e con il suo [cuneo fiscale](#) tutte le pensioni calcolate correntemente con il metodo retributivo in considerazione che il [sistema pensionistico obbligatorio](#) è finanziato con il sistema di [gestione a ripartizione](#);

- Introduzione dal 1/1/2012, della [pensione di vecchiaia](#) con le nuove regole e della pensione anticipata, che prima non esisteva. Fine della pensione di vecchiaia e [anzianità](#) con le vecchie regole.

In conclusione, fino alla riforma Fornero, e per molti anni ancora, la sostenibilità fiscale del [sistema pensionistico italiano](#) sarà condizionata da generose prestazioni previste dalla normativa vigente nonostante la [riforma Dini](#).

[°] *Pro rata ossia in proporzione al tempo.*

^{°°} *A.G.O. , Assicurazione Generale Obbligatoria.*

^{°°°} *Fino al 31/12/1995 con sistema retributivo, dopo con quello contributivo.*

ALLEGATI

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO

(REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat-centrale base 2007)

Lavoratori autonomi		Lavoratrici autonome
Anni	età (*)	età (*)
2012	66	63 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	64 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2041	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2042	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2043	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2044	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2045	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2046	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2047	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2048	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2049	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del pil.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.